

Regolamento di Istituto - Visite guidate, viaggi di istruzione e scambi

Articolo 1 – Uscite didattiche e visite guidate

1. Ogni uscita didattica (uscita dalla scuola nell'arco delle ore di lezione della giornata) e visita guidata (uscita dalla scuola per l'intera giornata o comunque che si protrae oltre le ore di lezione della giornata) rientrano nella normale programmazione dei Docenti e dei Consigli di Classe. Tali attività devono essere deliberate dal Consiglio di classe e autorizzate dal Dirigente Scolastico previa verifica della corretta procedura (presenza della delibera, modulo di richiesta compilato, autorizzazione dei genitori per le uscite dell'intera giornata). Nel caso in cui l'uscita didattica o la visita guidata comporti una spesa a carico delle famiglie, l'approvazione deve essere deliberata dal Consiglio di Classe alla presenza delle componenti genitori e studenti. Il tetto massimo di spesa per una uscita didattica o una visita guidata è di 50 euro (pranzo escluso).

2. Di norma le visite guidate devono essere previste in giornate libere da impegni di attività funzionali all'insegnamento (consiglio, collegi, ecc.). Il coordinatore di classe è tenuto a segnalare l'uscita sul registro elettronico con almeno una settimana di anticipo sulla data di svolgimento e comunicata con la stessa tempistica al dirigente scolastico per l'autorizzazione. Non è possibile svolgere visite guidate negli ultimi 30 giorni di lezione. Eventuali richieste di deroga dovranno essere debitamente motivate (motivazioni didattiche e/o organizzative) e autorizzate del Dirigente Scolastico.

3. In un anno scolastico il numero massimo complessivo, fra uscite didattiche e visite guidate, è pari a cinque, escludendo da tale computo le uscite che si svolgono all'interno delle ore di lezione di un singolo docente. Eventuali deroghe debitamente motivate saranno autorizzate dal dirigente scolastico.

4. Per le uscite effettuate in città è sufficiente la presenza di un solo docente accompagnatore per classe. Per le visite guidate di una sola giornata fuori città, per il numero di insegnanti accompagnatori si fa riferimento al successivo comma 8 dell'art. 2 relativo ai viaggi di istruzione.

5. E' obbligatorio, per gli alunni che partecipano a visite e in generale alle attività che prevedono l'uscita dalla sede del Liceo, avvalersi del consenso scritto di chi esercita la potestà parentale per gli alunni minorenni e, in aggiunta, la firma di presa visione per gli studenti maggiorenni. Per le visite guidate in orario curricolare si procede all'acquisizione del consenso per tutto l'anno scolastico e alla comunicazione con firma di presa visione per le varie attività di volta in volta comunicate.

6. I docenti accompagnatori sono soggetti all'obbligo della vigilanza sugli alunni ed alle responsabilità di cui all'art. 2047 del C.C., con l'integrazione di cui all'art.61 della Legge n. 312 dell'11/07/80. Per questa ragione alle uscite didattiche e alle visite guidate non può partecipare altro personale della scuola se non il personale docente regolarmente nominato quale accompagnatore. Non possono altresì partecipare persone estranee alla scuola anche se legate da parentela con i docenti accompagnatori o con gli studenti partecipanti; i docenti accompagnatori devono far parte di norma del consiglio della classe in uscita. La partecipazione, saltuaria o continuativa, di esperti esterni alla scuola quali relatori, guide, formatori, assistenti tecnici, ecc. sarà regolata da apposito contratto e non può comportare alcun onere a loro carico in termini di vigilanza e responsabilità sugli alunni.

Articolo 2 – Viaggi di istruzione

1. I viaggi di istruzione, della durata di più giorni in Italia o all'estero, devono essere deliberati dai Consigli di Classe, secondo i criteri formativi e culturali definiti dal Collegio dei Docenti in sede di programmazione annuale.

2. I viaggi d'istruzione sono attività finalizzate ad integrare ed arricchire il percorso formativo dell'indirizzo di studio e rappresentano un'attività didattica ed educativa a tutti gli effetti. Pertanto tali iniziative vanno

progettate dai Consigli di classe, discusse e approvate nella programmazione di inizio anno scolastico in coerenza con gli obiettivi didattici e formativi.

Le tipologie possono essere le seguenti:

- a) viaggi di integrazione e approfondimento delle discipline dell'indirizzo di studio;
- b) viaggi di integrazione culturale e di conoscenza del patrimonio artistico e storico del nostro Paese e di paesi stranieri;
- c) viaggi di integrazione e approfondimento a carattere scientifico-tecnologico;
- d) viaggi collegati al rapporto con il mondo del lavoro e con il mondo del volontariato;
- e) viaggi a carattere ambientale e naturalistico;
- f) viaggi connessi ad attività sportive.

3. Il Collegio Docenti, su proposta del Dirigente Scolastico, identifica uno o due referenti di Istituto per i viaggi di istruzione con compiti di informazione, coordinamento e supporto organizzativo ai Consigli di Classe, alla segreteria, alla commissione preposta e al Dirigente Scolastico. Viene altresì istituita la commissione di programmazione dei viaggi di istruzione e degli scambi (nominata annualmente dal Collegio Docenti) che ha il compito di supportare il referente di Istituto.

4. Le proposte devono essere approvate dai consigli di classe entro il mese di novembre per consentire lo svolgimento della procedura di assegnazione del servizio alle agenzie accreditate e farle rientrare nel Piano delle Uscite e dei viaggi d'Istruzione della scuola. Tali proposte, in coerenza con il comma 1 del presente articolato, dovranno essere formulate secondo i seguenti criteri:

- a. coerenza con la programmazione didattica ed educativa e con il POF/PTOF;
- b. compatibilità con gli aspetti comportamentali e relazionali della classe;
- c. compatibilità con il calendario scolastico e con il piano delle attività in funzione dei periodi proposti dal referente per i viaggi;
- d. disponibilità dei docenti accompagnatori e dei docenti supplenti;
- e. partecipazione degli allievi;
- f. sostenibilità economica;
- g. rispetto del Regolamento di Istituto.

5. Il Consiglio di classe, verificata la coerenza del progetto con le attività previste dalla programmazione collegiale e la sua effettiva possibilità di svolgimento, ai sensi del comma 6 del precedente articolo, indica gli insegnanti accompagnatori nelle modalità di cui al successivo comma 8 e provvede inoltre ad indicare sempre un accompagnatore supplente per subentro in caso d'imprevisto.

6. Per ogni viaggio deve essere inoltre individuato da parte del consiglio di classe un docente referente (docente proponente o docente accompagnatore o coordinatore di classe) che ha la funzione di seguire l'iter, in collaborazione con il referente di Istituto, per un corretto svolgimento dell'attività.

7. Per consentire la piena efficacia didattica del viaggio, la partecipazione degli studenti della classe deve essere pressoché totale. Il limite numerico dei partecipanti al di sotto del quale non verrà concessa l'autorizzazione è pari ai 2/3 degli alunni iscritti alla classe, con arrotondamento all'unità inferiore. Per le sole classi quinte, ove il viaggio sia particolarmente oneroso, si potrà procedere a deroga da parte del Consiglio d'Istituto.

8. Se l'iniziativa interessa un'unica classe sono necessari 2 accompagnatori, se più classi, di norma 1 ogni 15 alunni. Tale parametro è indicativo e non tassativo, infatti si possono nominare anche accompagnatori per un numero maggiore o minore di alunni, tenuto conto anche del numero complessivo degli allievi partecipanti (per es. aggregazione di più classi), dell'età, della destinazione, della durata e della tipologia del viaggio. Inoltre si dovrà prevedere un accompagnatore ogni uno o due alunni diversamente abili

secondo le occorrenze.

Gli insegnanti accompagnatori devono far parte di norma del consiglio delle classi in uscita, almeno uno per ciascuna classe.

9. Il viaggio dovrà essere deliberato dal Consiglio di Classe con la presenza dei rappresentanti dei genitori e degli studenti; la delibera trascritta a verbale dovrà indicare i seguenti punti essenziali: destinazione, finalità, obiettivi e coerenza con la programmazione, programma e itinerario di massima, numero dei partecipanti, mezzo di trasporto, eventuali servizi richiesti (vitto, alloggio, musei, visite, ecc) docenti accompagnatori, docenti supplenti, eventuale richiesta di deroga motivata qualora il periodo proposto sia diverso da quell' indicato a livello d'Istituto al successivo comma 13.

10. Viste le delibere dei Consigli di Classe, sentiti i docenti referenti, sarà cura del referente di Istituto provvedere ad aggregazioni tra classi tenuto conto delle esigenze organizzative e della sostenibilità economica dei viaggi. Il Dirigente Scolastico nominerà per ciascun viaggio, oltre ai docenti accompagnatori per ciascuna classe, anche un docente capo-gruppo con compiti di raccordo con il referente di Istituto e i referenti di classe, informazione agli studenti e alle famiglie e raccolta dei documenti necessari per l'effettuazione del viaggio.

11. I docenti del solo biennio o del solo triennio potranno effettuare di norma un solo viaggio d'istruzione che preveda pernottamenti. I docenti sia di biennio che di triennio potranno effettuare di norma una visita con pernottamento con il biennio e una con il triennio. I docenti con contratto a tempo determinato potranno dare la loro disponibilità solo se il contratto scade dopo il periodo del viaggio.

12. I docenti accompagnatori sono soggetti all'obbligo della vigilanza sugli alunni ed alle responsabilità di cui all'art. 2047 del C.C., con l'integrazione di cui all'art.61 della Legge n. 312 dell'11/07/80. Per questa ragione al viaggio di istruzione non può partecipare altro personale della scuola se non il personale docente regolarmente nominato quale accompagnatore. Non possono altresì partecipare persone estranee alla scuola anche se legate da parentela con i docenti accompagnatori o con gli studenti partecipanti. Il personale ATA non può avere incarichi di accompagnatore.

La partecipazione al viaggio, saltuaria o continuativa, di esperti esterni alla scuola quali relatori, guide, formatori, assistenti tecnici, ecc. sarà regolata da apposito contratto e non può comportare alcun onere a carico dell'esperto esterno in termini di vigilanza e responsabilità sugli alunni.

13. I pernottamenti per i viaggi d'istruzione non possono essere più di 4 o 5 (a seconda del mezzo di trasporto) per le classi del triennio. Al primo anno si effettuano solo visite guidate di una giornata. In presenza di una valutazione negativa del comportamento della classe da parte del Consiglio, questa potrà non effettuare il viaggio.

14. I viaggi d'istruzione di più giorni saranno effettuati in un arco temporale di 15 giorni, in un periodo che potrebbe variare di anno in anno, a seconda del calendario scolastico e delle festività pasquali. Spetta al referente di Istituto, sentito il Dirigente Scolastico, stabilire le date all'interno della programmazione annuale. Non possono svolgersi viaggi di istruzione nell'ultimo mese di scuola, a meno di particolari esigenze didattiche motivate a carattere straordinario.

15. Per i viaggi d'istruzione all'estero riservati alle quinte classi si debbono prevedere solo mete all'interno dell'Unione Europea.

16. E' obbligatorio, per gli alunni che partecipano ai viaggi di istruzione, avvalersi del consenso scritto di chi esercita la potestà familiare.

17. Assegnato il viaggio di istruzione all'agenzia accreditata, i docenti capi gruppo, con il supporto dei docenti referenti di classe, devono raccogliere i consensi scritti dei genitori e le ricevute di versamento, da effettuarsi tramite conto corrente/bonifico bancario come previsto dal successivo art. 30, e consegnarle

entro 3 giorni all'Ufficio di Segreteria. Inoltre i docenti capi gruppo devono predisporre la scheda informativa con il programma dettagliato da consegnare agli allievi e ai loro genitori con congruo anticipo prima della partenza.

18. I Docenti capi gruppo del viaggio di istruzione, anche con la collaborazione degli altri docenti accompagnatori, compileranno una scheda consuntiva sul viaggio, da consegnare al referente di Istituto, in cui sarà posto in evidenza:

☑ se il programma del viaggio sia stato rispettato indicandone, in caso contrario, i motivi;

☑ la qualità dei servizi offerti (trasporto, albergo, ristorazione);

☑ eventuali altri fatti e circostanze significativi ed utili per le future esperienze.

19. Ogni Consiglio di Classe, anche avvalendosi della relazione del docente accompagnatore, dovrà provvedere a verificare, con le modalità che ritiene più opportune, la ricaduta didattica del viaggio d'istruzione, anche in termini di comportamento, e a formalizzarne gli esiti nel verbale dei consigli di classe successivi al viaggio.

Articolo 3 Procedura di aggiudicazione e costi dei viaggi di istruzione

1. Definito il piano completo dei viaggi, l'Ufficio di Segreteria procederà per la fornitura del servizio come previsto dal D.l. 44/2001 e dalla normativa vigente, provvedendo ad acquisire i preventivi di spesa per ciascuna iniziativa secondo procedura ad evidenza pubblica, da richiedersi tramite lettera di invito ad agenzie specializzate in viaggi scolastici e in proposte didattiche o direttamente alle imprese fornitrici dei vari servizi.

2. La comparazione delle offerte delle agenzie di viaggio è effettuata da una Commissione Tecnica i cui componenti, massimo cinque, sono nominati dal Dirigente Scolastico. Membri permanenti di tale commissione sono il Dirigente Scolastico, il DSGA e il referente di Istituto per i viaggi di istruzione. Una volta che la Commissione Tecnica ha completato il lavoro istruttorio elaborando il quadro comparativo con la proposta di affidamento, il Dirigente Scolastico aggiudica il servizio all'agenzia avente diritto, prima in via provvisoria poi in via definitiva secondo la normativa vigente. A conclusione della procedura di aggiudicazione il Dirigente Scolastico provvederà ad informare il Consiglio di Istituto di quanto disposto.

3. Il referente di Istituto per i viaggi di istruzione mantiene costantemente il compito di raccordo con i docenti capi gruppo (che a loro volta si racconteranno con i docenti accompagnatori), l'Ufficio di Segreteria, il Dirigente Scolastico e le agenzie fornitrici per eventuali problematiche che insorgessero prima, durante e dopo l'effettuazione del viaggio.

4. I docenti capi gruppo e i docenti accompagnatori informeranno il docente referente di Istituto, l'Ufficio di Segreteria o il Dirigente Scolastico per eventuali gravi insufficienze riscontrate nei servizi proposti dall'agenzia di viaggio al fine di potere intervenire tempestivamente già durante lo svolgimento del viaggio di istruzione o impedendo che il fatto si ripeta per altre iniziative già programmate. In ogni caso l'agenzia organizzatrice sarà chiamata a rispondere delle gravi insufficienze riscontrate nella fornitura dei servizi.

5. La spesa per un viaggio d'istruzione non può eccedere:

- € 500,00 con trattamento di mezza pensione

Eventuali deroghe saranno stabilite da Consiglio d'Istituto.

6. Gli alunni dovranno versare, al momento in cui si attiva la procedura amministrativa e organizzativa, a titolo di acconto un importo computato in tre scaglioni a seconda del numero delle notti del viaggio d'istruzione:

- € 50,00 per 1 giorno;
- € 100,00 per 2 notti;
- € 150,00 per 3/4/5 notti;

Eventuali deroghe motivate per progetti di particolare importanza saranno deliberate dal Consiglio d'Istituto.

Il saldo della quota prevista dovrà essere versato entro e non oltre il 10° giorno prima della partenza. A norma di legge non è consentita la gestione extra-bilancio, pertanto le quote di partecipazione dovranno essere versate sul c/c postale n. 1028647053 o tramite bonifico su conto corrente bancario IBAN:IT61R0578704020095570173970 intestato a Istituto di Istruzione Superiore E. Duni - C. Levi - Matera.

7. Gli importi delle quote per la partecipazione a visite e viaggi d'istruzione saranno arrotondati con il seguente criterio:

- importi fino ad € 100,00 si effettuerà un arrotondamento per eccesso all'euro.
- per gli importi superiori ad € 100,00 si effettuerà un arrotondamento per eccesso con la seguente modalità:
- importi inferiori ai € 5,00 di unità, si arrotonda per eccesso ai € 5,00 di unità;
- importi superiori ai € 5,00 di unità, si arrotonda alla decina superiore.

8. Il Consiglio di Istituto può prevedere agevolazioni e contributi a favore delle famiglie in situazione di disagio economico.

Art. 4 Scambi e soggiorni studio

1. Gli scambi culturali e linguistici e i soggiorni studio sono attività finalizzate ad integrare ed arricchire l'offerta formativa, rappresentano una importante opportunità per l'Istituto e costituiscono una attività didattica ed educativa a pieno titolo. Lo scambio e il soggiorno studio si pongono gli obiettivi prioritari del potenziamento della competenza linguistica, del miglioramento delle competenze relazionali e sociali, della conoscenza di nuovi e diversi contesti socio-culturali, dell'arricchimento personale. Scambi e soggiorni potranno svolgersi sia in Italia che all'Estero.

2. Negli scambi, l'individuazione della scuola partner può avvenire in vari modi:

- Scambi Erasmus Plus (partenariato europeo). Sono scambi progettuali di 10 giorni circa (5+5) nei paesi europei
- Siti Internet autorizzati da Enti europei o ricerca dei siti tramite internet;
- Contatti diretti dei singoli docenti che possono conoscere Istituti Scolastici europei o italiani.

3. Gli scambi e i soggiorni sono svolti sulla base di precisi programmi culturali, storici, scientifici, artistici, coerenti con l'offerta formativa dell'Istituto.

4. Gli scambi in Italia sono rivolti alle classi seconde e terze, gli scambi all'estero, sono rivolti alle classi terze, quarte e quinte dell'Istituto. Se il progetto di scambio internazionale ha durata biennale, il primo anno potrà essere svolto anche in una classe seconda.

5. Gli scambi vengono proposti dalla Commissione incaricata o da singoli docenti. Le proposte, in quanto a pieno titolo facenti parte della programmazione didattica, devono essere approvate prima dal Collegio Docenti e in seguito dai Consigli di Classe interessati. Alle famiglie viene presentato lo scambio: la meta, il periodo, la scuola partner, il programma di viaggio. Nel periodo precedente lo scambio, viene illustrato a studenti e famiglie anche il comportamento da tenere con gli ospiti in Italia e/o all'estero.

6. L'insegnante proponente, che potrà essere o non essere anche accompagnatore, dovrà lavorare a stretto contatto con gli insegnanti accompagnatori e, con i colleghi del consiglio di classe, oltre che con l'insegnante

partner europeo e/o italiano. Nel caso in cui il docente proponente non sia anche accompagnatore, curerà soprattutto gli aspetti tecnico-organizzativi, fermo restando la titolarità didattica dei docenti del consiglio di classe che dovranno assumere a pieno titolo la responsabilità progettuale e didattica dello scambio, oltre che garantire la disponibilità all'accompagnamento.

7. Il numero dei docenti accompagnatori sarà determinato in base a quanto previsto dal Regolamento dei Viaggi di Istruzione di cui all'art. 2.

8. Nello scambio, gli alunni vengono abbinati ai compagni della scuola partner dai docenti accompagnatori e/o referenti sulla base di indicazioni fornite dalle schede personali. Tali schede vengono compilate dagli allievi di entrambe le scuole e consegnate ai docenti accompagnatori. Gli abbinamenti vengono confrontati con gli insegnanti partner.

9. Nella programmazione didattica possono essere previste visite guidate di un giorno con i due gruppi (italiani e corrispondenti). La programmazione dello scambio e l'accordo con la scuola partner dovrà anche prevedere come saranno sostenute e suddivise le spese per le visite guidate e il materiale necessario per il progetto. Viene richiesta la collaborazione dei docenti del Consiglio di classe per le visite guidate. Le visite potranno essere previste sia per la totalità della classe che solo per gruppi di studenti. Per le visite che prevedono un impegno di mezza giornata, se ne consiglia lo svolgimento nel pomeriggio.

10. Parte fondamentale della programmazione dello scambio sarà la frequenza degli allievi della scuola partner alle lezioni curricolari, nei modi e nei tempi previsti dall'accordo di cui sopra. E' richiesta la massima collaborazione dei docenti che sono in orario per la buona riuscita delle lezioni. I docenti corrispondenti della scuola partner frequenteranno anch'essi la scuola, in orari e modalità da concordare, per capire e conoscere meglio il sistema scolastico italiano.

11. Di norma lo scambio si articola in complessivi giorni 10 (5 + 5) ma, comunque, non deve superare i 14 giorni (7 + 7). Per i soggiorni studio non deve superare i 15 giorni. Le date di arrivo e partenza terranno conto dei rispettivi calendari scolastici e dagli impegni didattici. E' preferibile suddividere lo scambio nella prima parte e nella seconda parte dell'anno scolastico. Qualora non fosse possibile, è opportuno lasciare passare almeno un mese fra i due incontri.

12. Durante le giornate dello scambio, i docenti dei consigli di classe coinvolti dovranno il più possibile tenere liberi da impegni di studio gli allievi per consentire loro il pieno sviluppo delle opportunità comunicative e relazionali con i compagni della scuola partner.

13. Lo scambio può svolgersi anche per gruppi trasversali di studenti appartenenti a più classi, previa espressione opzionale di interesse sul tema o progetto presentato. In questo caso lo scambio può svolgersi anche nel periodo estivo, durante la sospensione delle lezioni

14. Con le stesse modalità degli scambi possono essere organizzati soggiorni studio all'estero finalizzati al potenziamento di una lingua straniera e alla conoscenza del patrimonio artistico, culturale e ambientale di un paese straniero.

15. Lo scambio è alternativo al viaggio di istruzione.

16. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento a quanto riportato nei precedenti artt. 2 e 3.